



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO di NOVATE MEZZOLA

23025 NOVATE MEZZOLA (SO) - Via Ligoncio, n. 184 - C.F. 81002550143 - C.M. SOIC81600X

TEL: 0343/44126 MAIL: SOIC81600X@istruzione.it PEC: SOIC81600X@pec.istruzione.it SITO: www.icnovate.edu.it

**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO**

Adottato dal Consiglio di Istituto con delibera n. del marzo 2025

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento, recepisce *Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo* del 13 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 5 c. 1, l. a della Legge 70/2024 e disciplina le responsabilità e i compiti di ciascuna delle figure istituzionali che a vario titolo operano nella scuola, le modalità di intervento nonché le sanzioni disciplinari conseguenti a comportamenti riconducibili a fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
2. I contenuti del presente Regolamento condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto vengono esplicitati nel Patto di corresponsabilità educativa firmato dai genitori.
3. Il Dirigente provvederà alla massima diffusione al presente regolamento attraverso la pubblicazione sul Sito dell'Istituto e la notifica per presa visione a tutto il personale interessato tramite comunicazione in Bachecca Web.

Art. 2 - Riferimenti Normativi

1. Le disposizioni del presente regolamento sono conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di prevenzione contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, in particolare:
 - a. Direttiva Ministero Pubblica Istruzione n. 16/2007 "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al Bullismo".
 - b. Linee guida MIUR del 13 aprile 2015 "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo";
 - c. Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti" con particolare riferimento all'art. 1 c. 7;
 - d. L. n. 71 del 29 maggio 2017 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del Cyberbullismo";
 - e. Linee guida MIUR del 27 ottobre 2017: "Aggiornamento Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Cyberbullismo";
 - f. Linee guida MIUR del 13 gennaio 2021 recante "Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo" di cui al Decreto ministeriale n. 18 del 13/01/2021;
 - g. Legge n. 70 del 17 maggio 2024 avente ad oggetto "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyber bullismo".

Art. 3 - Quadro Giuridico

1. I contenuti del presente regolamento tengono conto delle Violazioni di Legge che implicano i comportamenti connessi ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in particolare:
 - a. Art. 2, Art. 3, Art. 30 e Art. 34 della Costituzione Italiana;



- b. Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, infatti seppur ad oggi non esista un reato specifico di bullismo/cyberbullismo, le condotte poste in essere dal “bullo” o dal “cyberbullo” possono integrare diverse fattispecie di reato penale, quali minacce, stalking, molestie, violenza privata, percosse, lesioni, danneggiamento, diffamazione, istigazione al suicidio etc., tutti procedibili a querela di parte o d’ufficio a seconda della fattispecie che si verifica e quindi perseguibili e punibili. La responsabilità penale è personale e un minore al di sotto dei 14 anni, se riconosciuto “socialmente pericoloso” è soggetto a misure di sicurezza mentre al compimento 14 anni è imputabile ossia penalmente responsabile e pertanto processabile e condannabile dal Tribunale dei Minori.
 - c. Artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile che comporta una responsabilità di tipo patrimoniale (art. 2043) e non patrimoniale (art. 2059) che si traduce nell’obbligo del responsabile di risarcire (materiale, biologico, morale o esistenziale) a colui che subisce un danno ingiusto. Trattandosi di minori si applica il disposto dell’art. 2048 c.c.: del risarcimento risponderanno i genitori o il tutore per colpa in educando ed in vigilando (art. 30 Cost.) e nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza, i precettori che sono ritenuti “responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi” (2° c., cd. culpa in vigilando) a meno che non provino di non aver potuto impedire il fatto essendo a carico di colui che è ritenuto responsabile per legge (il precettore appunto) dimostrare di non essere stato negligente.
2. L’articolo 7 della Legge n. 71/2017 disciplina la procedura dell’ammonimento prevista dall’art.8 del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11 estendendola anche ai casi di cyberbullismo come strumento di dissuasione e di recupero del cyberbullo.
 3. Non appena ci sia il sospetto che un comportamento integri una fattispecie di reato è necessario informare tempestivamente il Dirigente scolastico per stabilire l’eventuale avvio dei provvedimenti del caso.

Art. 4 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento per:

1. **Bullismo** si intendono tutte quelle azioni di prevaricazione e sopruso, reiterate nel tempo, messe in atto da parte di un adolescente, definito “bullo” (o da parte di un gruppo), nei confronti di un altro adolescente percepito come più debole, cioè la “vittima”, che non è in grado di difendersi. Non è scherzo, non è gioco, non è litigio, non è una bravata. Il fenomeno non si riferisce ad un singolo evento, ma ad una serie di comportamenti ripetuti, singolarmente o all’interno di un gruppo, da parte di qualcuno che fa o dice cose per avere potere su un’altra persona. Nel bullismo identifichiamo le figure e i comportamenti del bullo, quelli della vittima e anche di chi assiste, gli osservatori o spettatori. Le caratteristiche principali del bullismo sono: l’Intenzionalità (le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi); la Ripetizione (i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo); lo Squilibrio di potere (la vittima si trova su un piano di vulnerabilità). Si esprime in diversi modi¹ e si sviluppa in un gruppo di pari in cui ogni membro gioca uno specifico ruolo²
2. **Cyberbullismo** l’azione aggressiva intenzionale, agita da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi. Le caratteristiche principali del cyberbullismo sono: l’Intenzionalità: le azioni mirano deliberatamente a danneggiare la vittima in vari modi; la Ripetizione: i comportamenti di prepotenza si protraggono nel tempo; lo Squilibrio di potere: la vittima si trova su un piano di vulnerabilità; l’Anonimato: chi agisce o sostiene l’aggressione spesso non si rende conto della gravità di ciò che sta facendo (deresponsabilizzazione);

¹ Bullismo Fisico che si mette in atto con pugni, calci, strattoni, furti e/o danneggiamento degli oggetti personali della vittima; Bullismo Verbale che si mette in atto offese, minacce, soprannomi denigratori e commenti crudeli; Bullismo Indiretto che si mette in atto esclusione sociale, pettegolezzi, diffusione di calunnie.

² Il Bullo: vuole dominare, avere un ruolo di prestigio ma attraverso una modalità distorta, patologica; La Vittima: non reagisce perché paralizzata dalla paura, perché non sa cosa fare o non è capace di difendersi da sola; I Sostenitori del bullo: non prendono l’iniziativa ma si uniscono all’azione aggressiva; Gli Spettatori passivi: non fanno niente per fermare le prepotenze, non intervengono spesso per paura o perché non sanno come intervenire; I Difensori della vittima: capiscono cosa sta accadendo e hanno la forza di reagire e fermare le prepotenze.

la Rapida diffusione: il materiale usato dai cyberbulli può essere diffuso in tutto il mondo (diventare virale); la Permanenza nel tempo: il materiale può rimanere disponibile online anche per molto tempo; il Pubblico più vasto: un commento, un'immagine o un video postati possono essere potenzialmente in uso da parte di milioni di persone; essere senza tempo e senza spazio: l'aggressione raggiunge la vittima sempre e dovunque. Si esprime in diversi modi³ e i protagonisti sono gli stessi del bullismo, ma nel caso del cyberbullismo i sostenitori del bullo, le persone coinvolte, possono essere molti e, attraverso la "condivisione" o i "like", possono innescare un'escalation negativa. Al contrario, i difensori della vittima possono intervenire segnalando contenuti negativi, chiederne la rimozione e sostenere la vittima.

TITOLO II – FIGURE / ORGANISMI / MISURE / STRUMENTI PREPOSTI ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Art. 5 – Referente Scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo

1. È individuato con delibera del Collegio Docenti;
2. Nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:
 - a. coordina il Gruppo di Lavoro Integrato (Team Antibullismo e per l'Emergenza);
 - b. coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
 - c. promuove le attività di informazione e prevenzione;
 - d. attiva alleanze con i Referenti degli Uffici scolastici territoriali e collaborazioni con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
 - e. cura l'autoformazione continua partecipando alle azioni di formazione proposte formative del MIM e dell'USR, oltre che a quelli proposti dalla scuola anche in rete con altri istituti;
 - f. propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
 - g. collabora con l'Animatore digitale e il Team digitale al fine di redigere, aggiornare e rendere pubblico il documento e-Policy dell'Istituto.

Art. 6 – Team Antibullismo e per l'Emergenza

1. È costituito, come Gruppo di Integrato di Lavoro, con decreto del Dirigente Scolastico;
2. È composto da:
 - a. Dirigente Scolastico che lo presiede;
 - b. Docente Referente per il bullismo-cyberbullismo che lo coordina;
 - c. un docente per ogni plesso di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado;
 - d. Animatore Digitale;
 - e. Psicologa d'Istituto.
3. Quando ritenuto necessario il gruppo di lavoro integrato può essere allargato ad altro personale qualificato sia interno o che esterno alla Scuola.
4. Quando opera come Gruppo allargato (Team Antibullismo):
 - a. supporta il referente per il bullismo e cyberbullismo nello svolgimento delle sue attività;
 - b. individua per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di contrasto e prevenzione.
5. Quando opera come Gruppo ristretto (Team per l'Emergenza):

³ Flaming: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti; Harassment: sono le molestie, verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico; Cyberstalking: è l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità; Denigration: distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira"; Impersonation: caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo; Trickery e Outing: tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private; Exclusion: consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo; Sexting: invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

- a. interviene nelle situazioni conclamate e acute di bullismo occupandosi dell'analisi e della gestione dei casi;
- b. riceve la scheda di "Prima segnalazione di caso di (presunto) atto di bullismo e/o cyberbullismo";
- c. istituisce il caso e redige la "Scheda di valutazione", se necessario con il supporto del coordinatore di Classe e dell'Animatore Digitale;
- d. individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i docenti della classe;
- e. coinvolge, se necessario, le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale (i servizi sanitari territoriali, i servizi sociali, la Polizia postale, i Carabinieri, le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie);
- f. segnala l'evento all'Autorità giudiziaria in caso di rilevanza penale del comportamento;
- g. monitora l'andamento della situazione a seguito

Art. 7 – Tavolo Permanente di Monitoraggio

Nell'ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il Tavolo Permanente di Monitoraggio:

1. È istituito con decreto del Dirigente Scolastico;
2. È composto da:
 - a. un rappresentante degli insegnanti per ogni ordine di scuola, nominati tra i membri del Team Antibullismo per l'Emergenza;
 - b. un rappresentante degli studenti per ogni classe terza;
 - c. un rappresentante delle famiglie per ogni ordine di scuola, nominati tra i membri del Consiglio d'Istituto;
 - d. il Referente scolastico per il Bullismo e il Cyberbullismo e la Psicologa d'Istituto in qualità di esperti del settore.
3. Svolge i seguenti compiti:
 - a. monitorare il fenomeno all'interno della scuola;
 - b. elaborare annualmente i dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferire in Collegio dei docenti;
 - c. comunicare i dati statistici ai Referenti degli Uffici scolastici territoriali e regionali;

Art. 8 – Codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

1. Come previsto dall'art. 4 c. 2 bis della Legge 71/2017, modificata dalla Legge 70/2024, E in conformità alle linee di orientamento, è predisposto dal Team Antibullismo, approvato dal Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio d'Istituto il "**Codice Interno**" per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, allegato al PTOF e pubblicato sul sito dell'Istituzione scolastica nella specifica sezione "**Bullismo & Cyberbullismo - Azioni di Prevenzione e Contrasto**".
2. Il Codice rappresenta una dichiarazione di intenti che guida l'azione e l'organizzazione interna della scuola in tema di prevenzione e di contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, fornendo all'Intera Comunità Educante gli strumenti necessari alla prevenzione e al contrasto e a creare un ambiente sicuro, inclusivo e protetto dalle conseguenze negative di questi fenomeni.

Art. 9 – E-policy/Regolamento per l'uso delle risorse tecnologiche e di rete

1. E-policy/Regolamento per l'uso delle risorse tecnologiche e di rete, allegato al Regolamento d'Istituto, è uno strumento finalizzato a far acquisire le competenze necessarie per una cittadinanza digitale responsabile, garantendo la sicurezza online, un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica, disciplinando le regole per un corretto uso delle risorse di rete e degli strumenti digitali all'interno dell'Istituzione scolastica.

TITOLO III - RESPONSABILITÀ E COMPITI DEGLI ATTORI DELLA COMUNITÀ EDUCANTE

Art. 8 – Il Dirigente Scolastico

1. Fa parte e presiede il Team Antibullismo e per l’Emergenza e ha numerose responsabilità in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, quali: responsabilità civile per colpa in organizzando per aver omesso di svolgere tutte le azioni che la L. 71/2017 richiede, responsabilità penale per omissione di denuncia della notizia di reato alle autorità competenti in qualità di Pubblico Ufficiale.
2. Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo svolge numerosi compiti:
 - a. promuove interventi di prevenzione primaria e per la Scuola secondaria sollecita il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di peer education;
 - b. predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola; - attiva specifiche intese con i servizi territoriali (Forze dell’ordine, servizi sociali e della salute, servizi minorili) per ottenere supporto specializzato e continuativo verso i minori coinvolti; - a meno che il fatto non costituisca reato, informa tempestivamente i genitori/tutori dei minori coinvolti nel momento in cui ha conoscenza di atti di cyberbullismo e conseguentemente predispone adeguate azioni di carattere educativo (art. 5 L. 71/2017).
 - c. convoca i genitori in caso di ipotesi di reato a querela di parte;
 - d. denuncia per iscritto a un organo di polizia o all’autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri) quando ha notizia di reato perseguibile d’ufficio;
 - e. definisce le linee di indirizzo del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità educativa affinché contemplino misure specifiche dedicate alla prevenzione del cyberbullismo;
 - f. assicura la massima informazione alle famiglie in merito alle attività e iniziative intraprese, anche attraverso la sezione dedicata all’interno del sito web dell’Istituto.

Art. 9 – Il Consiglio di Istituto

1. Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il Consiglio d’Istituto è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
 - a. approvare il Regolamento d’Istituto;
 - b. facilitare la promozione del Patto di corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

Art. 10 – Il Collegio dei Docenti

1. Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il Collegio dei Docenti è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
 - a. predisporre all’interno del P.T.O.F. e del Patto di corresponsabilità azioni e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
 - b. predisporre gli obiettivi nell’area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico;
 - c. partecipare alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate dalla scuola, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio;
 - d. promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.
 - e. organizzare attività di formazione rivolte agli studenti sulle tematiche di bullismo, cyberbullismo ed educazione digitale;
 - f. approvare i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collaborare attivamente con esso e le altre agenzie per la soluzione dei problemi.

Art. 11 – Il Personale Docente

1. Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il

Personale Docenti è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- a. segnalare al Referente o al Team per l’Emergenza episodi di bullismo o cyberbullismo di cui sono venuti a conoscenza in modo diretto o indiretto al fine di avviare una strategia d’intervento concordata e tempestiva;
- b. porsi come modello di rispetto delle regole e della convivenza civile;
- c. valorizzare nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 12 – Il Coordinatore di Classe

1. Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, il Coordinatore di Classe è chiamato a svolgere i seguenti compiti:
 - a. pianificare attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
 - b. favorire lo sviluppo di un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
 - c. attivare le procedure di prevenzione e contrasto;
 - d. registrare nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell’ordine specializzate nell’intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture);
 - e. intervenire nell’analisi e nella gestione dei casi acuti, quando richiesto dal Team per l’Emergenza.

Art. 13 – I Collaboratori Scolastici

1. Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, i Collaboratori Scolastici:
 - a. svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell’ora di lezione, ferme restando le responsabilità dei docenti;
 - b. partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
 - c. segnalano al Dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l’Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente.

Art. 14 – Le Famiglie

1. Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, le famiglie sono chiamate a:
 - a. collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.
 - b. firmare il Patto di corresponsabilità educativa: collaborano con la scuola secondo le modalità in esso previste;
 - c. partecipare agli incontri di informazione, formazione e sensibilizzazione sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
 - d. monitorare con attenzione i comportamenti dei propri figli;
 - e. supervisionare e vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti.

Art. 15 – Le Studentesse e gli Studenti

1. Tutte le Studentesse e gli Studenti hanno il diritto a svolgere il proprio percorso di formazione e crescita all’interno di un ambiente di apprendimento sicuro e sereno. Contemporaneamente tutte le Studentesse e gli Studenti si impegnano ad avere un atteggiamento inclusivo e rispettoso nei confronti delle differenze.
2. Nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, le

Studentesse e gli Studenti sono:

- a. chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (consolandola e intervenendo attivamente in sua difesa);
- b. coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
- c. a rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete (netiquette);
- d. a rispettare il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, - mediante smartphone o altri dispositivi digitali -immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- e. a rispettare il diritto alla riservatezza di tutti.

TITOLO IV - INTERVENTI DISCIPLINARI

Art. 16 – Premessa

1. La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo e/o di cyberbullismo che non si configurino come reato;
2. I comportamenti accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo, vengono considerati come infrazioni gravi e vengono sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento di Disciplina d'Istituto così come integrato dal presente Regolamento in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime;
3. Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a provvedimenti di natura disciplinare con sanzioni particolarmente incisive, per i fatti di estrema gravità, e/o attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica.
4. Vengono altresì considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il comportamento del bullo.
5. Le sanzioni sono riferite a comportamenti con le caratteristiche di bullismo e cyberbullismo come definite all'art. 4 del presente regolamento. Negli altri casi si applicano comunque le sanzioni previste dal Regolamento di Disciplina dell'Istituto comprensivo di Novate Mezzola
6. Al fine delle sanzioni sono valutati gli atti commessi in ambito scolastico o comunque ascrivibile ad esso qualora le conseguenze si manifestino e si ripercuotano nell'attività scolastica.
7. La priorità della scuola resta quella di salvaguardare la sfera psico-sociale tanto della vittima quanto del bullo e pertanto predispone uno sportello di ascolto, a cura dello psicologo dell'Istituto, per sostenere psicologicamente le vittime di cyberbullismo/bullismo e le relative famiglie e per intraprendere un percorso di riabilitazione a favore del bullo, affinché i fatti avvenuti non si ripetano in futuro.

Art. 17 – Mancanze disciplinari

1. Costituiscono mancanze disciplinari con i relativi livelli di gravità, in violazione ai doveri individuati per gli alunni nel Regolamento d'Istituto i seguenti comportamenti:
 - a. atti di bullismo diretto fisico e verbale reiterati nel tempo (offese e minacce verbali, insulti, prepotenze comportamentali violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti degli insegnanti, del personale della scuola e dei compagni)
 - b. atti di bullismo indiretto reiterati nel tempo (diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari);
 - c. atti di cyberbullismo, quali:
 - Flaming (messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo, allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti);

- Harassment (molestie, verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico);
 - Cyberstalking (invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità);
 - Denigration (distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira");
 - Impersonation (creazione di un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo);
 - Exclusion (escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo);
 - Sexting (invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale).
- d. violazione della privacy, attraverso raccolta e uso delle immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati;
2. Per le mancanze disciplinari di cui al comma precedente, ai fini dell'attribuzione della relativa sanzione disciplinare, sono individuati tre livelli di gravità per la Scuola Primaria:
- a. fatto colposo e/o comportamento occasionale;
 - b. fatto grave e volontario e/o recidivo nel comportamento;
 - c. fatto gravissimo o persistenza nel comportamento scorretto.
3. Per le mancanze disciplinari di cui al comma precedente, ai fini dell'attribuzione della relativa sanzione disciplinare, sono individuati cinque livelli di gravità per la Scuola Secondaria di I°:
- a. fatto di lieve/modesta entità che non si configura come reato;
 - b. fatto di rilevante entità o recidiva di comportamento;
 - c. fatto che si configura come fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa e secondo quanto previsto dall'Art. 4, c. 9 del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008;
 - d. fatto che si configura come fattispecie previsto dalla dall'Art. 4, c. 9 bis del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008;
 - e. fatto più grave di quello indicato al punto d che si configura come fattispecie previsto dalla dall'Art. 4, c. 9 bis del DPR 249/98 e dalla Nota 3602/PO del MI del 31 luglio 2008;

Art. 18 – Sanzioni disciplinari

1. Le tipologie delle sanzioni disciplinari, i principi e i criteri per la loro attribuzione, nonché gli organi eroganti, sono quelli previsti nel Regolamento di Disciplina dell'Istituto al quale si rimanda.
2. Le sanzioni attribuite dai relativi organi competenti in riferimento alle specifiche mancanze disciplinari sono quelle riportate di seguito:

MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI SCUOLA PRIMARIA			
MANCANZA DISCIPLINARE	LIVELLO GRAVITÀ	SANZIONE	ORGANO EROGANTE
<u>Atti di bullismo diretto fisico e verbale reiterati nel tempo</u> (offese e minacce verbali, insulti, prepotenze comportamentali violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti degli insegnanti, del personale della scuola e dei compagni)	a.	Rimprovero orale - Annotazione sul diario	Docente
	b.	Nota disciplinare – Convocazione alla famiglia	Coordinatore
	c.	Nota disciplinare – Convocazione alla famiglia - Attività riparatoria	Team Dirigente
<u>Atti di bullismo indiretto reiterati nel tempo</u> (diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari)	a.	Rimprovero orale - Annotazione sul diario	Docente
	b.	Nota disciplinare – Convocazione alla famiglia	Coordinatore
	c.	Nota disciplinare – Convocazione alla famiglia - Attività riparatoria	Team Dirigente
<u>Atti di cyberbullismo</u> (Flaming - Harassment - Cyberstalking - Denigration Impersonation - Exclusion)	a.	Rimprovero orale - Annotazione sul diario	Docente
	b.	Nota disciplinare – Convocazione alla famiglia	Coordinatore

Sexting)	c.	Nota disciplinare – Convocazione alla famiglia - Attività riparatoria	Team Dirigente
<u>Violazione della privacy</u> (raccolta e uso di immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati)	a.	Rimprovero orale - Annotazione sul diario	Docente
	b.	Nota disciplinare – Convocazione alla famiglia	Coordinatore
	c.	Nota disciplinare – Convocazione alla famiglia - Attività riparatoria	Team Dirigente

MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO			
MANCANZA DISCIPLINARE	LIVELLO GRAVITÀ	SANZIONE	ORGANO EROGANTE
<u>Atti di bullismo diretto fisico e verbale reiterati nel tempo</u> (offese e minacce verbali, insulti, prepotenze comportamentali violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti degli insegnanti, del personale della scuola e dei compagni)	a.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia	Docente
	b.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Sospensione da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
	c.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio d'Istituto
	d.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'Istituto
	e.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico - Voto di comportamento inferiore a 6 - Non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	Consiglio d'Istituto
<u>Atti di bullismo indiretto reiterati nel tempo</u> (diffusione di dicerie, esclusione dal gruppo di pari)	a.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia	Docente
	b.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Sospensione da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
	c.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio d'Istituto
	d.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'Istituto
	e.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico - Voto di comportamento inferiore a 6 - Non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	
<u>Atti di cyberbullismo</u> (Flaming - Harassment - Cyberstalking - Denigration Impersonation - Exclusion Sexting)	a.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia	Docente
	b.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Sospensione da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
	c.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio d'Istituto
	d.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'Istituto
	e.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico - Voto di comportamento inferiore a 6 - Non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	
<u>Violazione della privacy</u> (raccolta e uso di immagini, filmati e riprese sonore non autorizzati)	a.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia	Docente
	b.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Sospensione da 1 a 15 giorni	Consiglio di classe
	c.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni	Consiglio d'Istituto
	d.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico	Consiglio d'Istituto
	e.	Nota disciplinare - Avviso alla famiglia - Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico - Voto di comportamento inferiore a 6 - Non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi	

3. Per quanto al procedimento di irrogazione, alla conversione dell'eventuale sospensione e alle modalità di ricorso e impugnazione restano validi quelli previsti nel Regolamento di Disciplina dell'Istituto al quale si rimanda.